



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCRISUM**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0035866 del 17/06/2019

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei  
Vigili del Fuoco

Al Sig. Dirigente Ufficio I –  
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo Dipartimento e del  
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del  
Fuoco

e p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili  
del Fuoco

Oggetto: Controlli sulle assenze dal servizio per malattia del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si fa seguito alla circolare n. 31738 del 28 maggio 2019 concernente l'oggetto.

Al riguardo, si trasmette il messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019 con il quale l'INPS fornisce indicazioni operative sulle modalità di richiesta di visita medica di controllo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assente dal servizio per malattia.

In particolare, l'INPS informa che le visite mediche di controllo possono essere richieste nell'ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre, l'INPS precisa che gli applicativi informatici sottostanti al **Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo** sono stati aggiornati al fine di permettere l'identificazione automatica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in qualità di datore di lavoro.

Qualora l'Amministrazione non venisse riconosciuta automaticamente dall'applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa potrà autodichiararsi come datore di lavoro a cui si applica la disciplina del Polo Unico.

Con l'occasione, si fa presente che secondo l'art.5, comma 14, della Legge n.638/1983, di conversione del Decreto Legge 463/1983, *“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

*economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta' per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo".*

Come evidenziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.10/2011, la citata normativa prevede, per il caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Si precisa, altresì, che, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 (personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) e dall'art. 16, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 (personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le fasce orarie di reperibilità, ai fini del controllo dello stato di malattia del dipendente, non si applicano alle assenze dovute ad infortuni sul lavoro per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico. In caso di prosecuzione dell'assenza per incidente in servizio, l'idonea certificazione medica è sempre quella rilasciata dalle strutture ospedaliere o anche dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, purchè contenga espressamente l'indicazione della continuazione della malattia dovuta ad infortunio sul lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**  
**Coordinamento Generale Medico Legale**  
**Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti**

**Roma, 03-06-2019**

**Messaggio n. 2109**

**OGGETTO: Polo Unico per le visite fiscali. Visite mediche di controllo agli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

## **1. Premessa**

Con il messaggio n. 1399 del 29/03/2018 l'Istituto ha riepilogato le disposizioni di legge vigenti in materia di Polo Unico di medicina fiscale e le istruzioni operative diramate, comunicando la necessità di *"approfondimenti e verifiche con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed i Ministeri vigilanti"* in ordine all'esclusione dal campo di applicazione della normativa sul Polo Unico di medicina fiscale (artt. 18 e 22 del D.lgs n. 75/2017) del personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con il medesimo messaggio è stato chiarito che *"in attesa delle indicazioni ministeriali [...] per i dipendenti in questione è possibile disporre sin d'ora le visite mediche di controllo richieste dai datori di lavoro; tali visite continueranno a essere a questi ultimi fatturate e il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all'Inps per la gestione del Polo Unico"*.

In data 25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato

(Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, pur riservando ad ulteriori approfondimenti la questione relativa all'esclusione di tale personale dall'obbligo della certificazione telematica di malattia.

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni operative.

## **2. Indicazioni operative**

Gli applicativi informatici sottostanti al *Portale aziende on line - Richieste di visite mediche di controllo* sono stati aggiornati, al fine di identificare automaticamente le amministrazioni in argomento quali datori di lavoro di dipendenti pubblici rientranti nel Polo Unico.

In ogni caso, qualora un'amministrazione non venga riconosciuta automaticamente dall'applicativo on line, in fase di richiesta di visita medica di controllo la stessa avrà la possibilità di autodichiarare la qualità di datore di lavoro cui si applica la disciplina del Polo Unico.

Le visite effettivamente eseguite, fatti salvi i controlli dell'Istituto sulle dichiarazioni rese dai datori di lavoro, non determineranno l'emissione di fattura elettronica ed i relativi oneri resteranno a carico dell'Inps, a valere sugli stanziamenti e finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 22 del D.lgs n. 75/2017).

Per quanto riguarda invece le visite mediche di controllo d'ufficio ordinate dall'Istituto nell'ambito del Polo Unico, si conferma che, allo stato, l'esclusione dall'obbligo di trasmissione telematica della certificazione della malattia per il personale in argomento (prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), ne rende impraticabile la disposizione.

Infatti, al di là dell'impossibilità tecnica di alimentare gli applicativi informatici di ausilio alla gestione delle visite mediche di controllo d'ufficio, la stessa normativa di riferimento prevede che *"l'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione [telematica] per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 [accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia] anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi"* (comma 2 dell'art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 18 del D.lgs n. 75/2017).

Inoltre, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 55-septies del D.lgs n. 165/2001, *"i controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate"*.

Peraltro, già con il messaggio n. 1399/2018 l'Istituto ha chiarito che *"la normativa vigente [...] attribuisce solo alcune specifiche competenze all'Istituto, mentre permangono in capo alle Pubbliche Amministrazioni specifici poteri di verifica e valutazione"* e che *"eventuali certificati cartacei di malattia dei lavoratori pubblici non devono essere trasmessi all'Inps, ma unicamente al proprio datore di lavoro pubblico cui competono, per espressa previsione normativa (art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001) i controlli circa la loro validità"*.

Pertanto, d'ora innanzi, per il personale dipendente appartenente ai ruoli delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i rispettivi datori di lavoro, in caso di assenze dal servizio per malattia, potranno richiedere visite mediche di controllo nell'ambito della normativa sul Polo Unico della medicina fiscale e senza oneri a loro carico.

Si fa infine riserva, in attesa dell'esito degli approfondimenti con i Dicasteri coinvolti, di comunicazioni in ordine alla disposizione, per il medesimo personale, delle visite mediche di controllo d'ufficio.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele